CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

Riscontro a
Richiesta chiarimenti – Procedura di co-progettazione SAI Città di Torino – CIG BC1CE18A0F – 28 settembre 2026

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00061606 del 28/09/2026), relativa al percorso di co-progettazione SAI Città di Torino, si forniscono di seguito il seguente riscontro.

DOMANDA

Co-progettazione nelle sotto-aree
Come già accennato in altra occasione, il nostro raggruppamento è stato strutturato di modo da coprire diverse competenze richieste nelle diverse sotto-aree dell'area 2.
Quindi, se il nostro ente partner ha competenze per ***[una]*** sotto-area può partecipare in autonomia con gli altri enti della sotto-area ***[stessa]*** o è necessario che partecipi tutto il raggruppamento, compreso il Capofila, nonostante non abbiano delle competenze specifiche nel settore?
E se questo fosse lo scenario, come si giustifica l'inserimento di budget a carico di enti che non hanno qualifiche e competenze in quel settore?

RISPOSTA

Salvo le possibili modifiche della compagine **[vedere il quesito successivo],** ***la partecipazione alla sotto-area, nella fattispecie descritta, è in capo all'intero raggruppamento, come da istanza di partecipazione.***
Il piano finanziario dovrà indicare le attività e i relativi costi sostenuti dal raggruppamento, specificando il soggetto o i soggetti che realizzano ciascuna attività.
Non è pertanto giustificata l'imputazione di budget a enti che non siano in grado di svolgere le attività previste nella specifica sotto-area.

DOMANDA

Possibilità di modificare la composizione di un raggruppamento nella fase di co-progettazione.
È possibile, nella fase di co-progettazione, che uno dei partner di un raggruppamento receda dal raggruppamento, senza che ciò comporti l'esclusione o l'inammissibilità della candidatura del raggruppamento stesso?

In caso affermativo, quale procedura è prevista per formalizzare il recesso e quali eventuali condizioni o adempimenti devono essere rispettati?

RISPOSTA:

Sì, è possibile il recesso di un membro del raggruppamento a patto che l'ente recedente non detenga la totalità dei requisiti per la partecipazione alla procedura.
Il recesso dovrà essere comunicato attraverso una PEC all'Amministrazione procedente e verrà formalizzato con la presentazione del progetto definitivo.

DOMANDA:

Candidatura struttura a gestione dell'Ente
Qualora la nostra proposta progettuale per Area 1 - sottoarea A1 non venisse finanziata, ma ritenuta comunque idonea per future co-progettazioni:

• L'appartamento indicato potrebbe essere sostituito da altra struttura analoga, quindi con medesime caratteristiche?

RISPOSTA:

Sì, nella fattispecie descritta l'appartamento potrà essere sostituito da un'altra struttura con medesime caratteristiche, previa valutazione del Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale.

DOMANDA:

• La documentazione richiesta nell'allegato 9, sempre qualora la proposta progettuale non venisse finanziata ma ritenuta idonea, entro quando dovrebbe essere prodotta?

RISPOSTA:

La documentazione dovrà essere prodotta nel momento in cui l'Ente diventerà titolare del finanziamento, qualora si proceda alla sottoscrizione della Convenzione.

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00061765 del 28/09/2026), relativa al percorso di co-progettazione SAI Città di Torino, si forniscono di seguito il seguente riscontro.

QUESITO N° 1

Nel caso di presentazione progettuale a una singola area e in due sotto-sezioni diverse, perché riferite a categorie di utenti differenti, vediamo che è necessario declinare il piano finanziario in maniera distinta per ciascuna ma viene proposto poi il totale per ogni rigo per tutte le attività.

Domanda:

se il progetto così come presentato venisse approvato, in sede di rendicontazione sarebbe necessario mantenere per la singola riga il valore assegnato alla singola sotto-sezione?
Oppure si potrebbe rendicontare il totale della singola riga senza dover richiamare la distinzione precisa per categoria di utenti fatta in sede di progettazione?
La domanda ha ricadute operative in quanto, a volte, trattandosi di competenze trasversali, quanto effettivamente ricade su una categoria o sull'altra può essere specificato in modo adeguato solo in fase di realizzazione.

RISPOSTA:

Dovrà essere rendicontata la spesa in coerenza al piano finanziario corrispondente alla sotto-sezione per cui è stato presentato. Ciò permette di verificare la progressione dello speso rispetto al finanziato in relazione alla tipologia di attività progettuale.

QUESITO N°2

L'avviso e, di seguito, il file "Allegato 5 - Format Piano Economico" prevedono l'esposizione anche delle risorse economiche portate a compartecipazione della proposta presentata.

Domanda:

Qualora la proposta venisse approvata quale sarebbe, in linea di massima, la modalità di rendicontazione delle risorse poste a compartecipazione?

RISPOSTA:

In linea di massima saranno adottate le medesime regole di rendicontazione utilizzate in riferimento al Piano di inclusione sociale della Città di Torino; in caso di valorizzazioni verranno richieste documentazioni e perizie utili a determinare il valore della compartecipazione.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00061907 del 29/09/2026), relativa al percorso di co-progettazione SAI Città di Torino, si forniscono di seguito il seguente riscontro.

DOMANDA:

In merito alla "clausola sociale" che vede l'ente che si aggiudica una nuova gara salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente appaltatore, chiediamo se la stessa verrà applicata in questa seconda fase della co-progettazione SAI.

RISPOSTA:

La procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, del DM n. 72/2021 e della legge regionale n. 7/2024, non costituisce un affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023; pertanto, non trova applicazione automatica la "clausola sociale" prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Restano comunque fermi gli eventuali obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal CCNL applicato, ivi comprese eventuali disposizioni in materia di cambio di gestione e continuità occupazionale.